

ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DELLE DELEGHE DI ADESIONE SINDACALE, DELLE DISDETTE E DELLA LORO CUSTODIA PRESSO LA CASSA EDILE

La presente intesa, siglata in Roma in data 06/04/2005., fa riferimento ed aggiorna, a seguito di verifica condivisa, quanto convenuto in data 03/04/2001, per la regolamentazione e gestione delle deleghe di adesione sindacale, delle disdette e della loro custodia presso la Cassa Edile, con cui FeNEAL UIL - FILCA CISL - e FILLEA CGIL Nazionali si sono impegnate ad assumere i punti contemplati nell' Accordo Nazionale per le modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe ed in applicazione dell'intesa tra la FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL del 1 agosto 2000, riguardante in special modo la titolarità della delega da parte della Organizzazione Sindacale prescelta dal lavoratore, e la contemporanea piena libertà del lavoratore di fare scelte di adesione autonome diverse.

Tutto quanto è contenuto nella presente Intesa è ispirata dall'esigenza, reciprocamente sentita, di non favorire quell'eccesso di concorrenzialità, che spesso anima i rapporti tra FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, agevolando, invece, nella correttezza e nella trasparenza, una condivisa azione di proselitismo rivolta al vasto settore dei lavoratori non sindacalizzati, verso cui vale la pena sperimentare una rinnovata concordia unitaria.

La presente Intesa chiarisce meglio alcuni dettagli dell'Accordo del 2001:

- a) **Per il lavoratore:** si rende indispensabile garantire l'assoluta trasparenza e libertà nelle scelte di adesione, di modifica dell'adesione o di disdetta delle OO.SS., anche realizzando, nelle forme e nei tempi opportuni, il deposito presso la Cassa Edile della firma autografa del lavoratore stesso, al fine di rendere non praticabile o facilmente denunciabile ogni forma di manipolazione delle sue scelte.
- b) **Per le Organizzazioni Sindacali:** sono titolari delle deleghe dei lavoratori, ma, proprio perchè hanno l'obbligo a tenere ben distinte le quote derivanti dalle deleghe da quelle riferite all'adesione contrattuale, sono anche responsabili della gestione dei rapporti con i lavoratori che esprimono le proprie libere scelte per la propria tutela e, pertanto, devono ritenersi, in base alla presente regolamentazione, soggetti certificatori della trasparenza e del libero esercizio della volontà e del consenso di ogni singolo lavoratore che liberamente aderisce o rinuncia al Sindacato. Per questo motivo le OO.SS. sono responsabili di tutti gli atti inerenti e riguardanti le deleghe e le disdette, ed hanno l'obbligo di risolvere le eventuali controversie tra le stesse Federazioni o tra esse con i lavoratori;
- c) **Per le Casse Edili:** le quali, in virtù della convenzioni già stipulate o da stipulare in sede locale, sono chiamate ad essere depositarie delle deleghe sindacali, svolgendo il compito di mere esecutrici dell'accordo, e perciò senza potere avere alcuna titolarità di interpretazioni dell'accordo sulle deleghe tra Feneal, Filca e Fillea. Per questo motivo la Cassa Edile deve essere manlevata delle responsabilità inerenti l'accordo medesimo, se non per i compiti esecutivi ad essa delegati.

PERIODI DI RIFERIMENTO

Per i semestri ordinari riferiti all'accantonamento in Cassa Edile di cui all'art. 19 del CCNL, si convengono le seguenti scadenze finali valevoli, presso in ogni realtà territoriale, per i due semestri di riferimento. Le date sono da considerarsi uniche per la presentazione sia delle nuove deleghe che delle disdette con nuova delega.

È, quindi, abolita ogni altra modalità di presentazione delle deleghe, come la consegna nell'arco del semestre ecc..

1° Semestre di riferimento (ottobre – marzo): presentazione il 15 giugno (*)

2° Semestre di riferimento (aprile – settembre): presentazione il 15 novembre. (*)

(*) se festivo, la consegna avviene il primo successivo giorno feriale utile.

PRESENTAZIONE NUOVE DELEGHE

- a) La consegna delle deleghe in Cassa Edile a cura delle OO.SS. deve avvenire nei modi e nei tempi concordati per assicurare ad esse un primo elemento di trasparenza che è dato dalla contestualità della presentazione da parte di Feneal, Filca e Fillea.
- b) Le OO.SS. consegneranno alla Cassa Edile, insieme alle deleghe, compilate in ogni parte, anche un elenco cartaceo dei nominativi dei lavoratori che hanno sottoscritto la delega, controfirmato dal Segretario Generale, nonché lo stesso elenco sistemato su supporto magnetico;
- c) La delega sindacale richiederà il modello tipo, predisposto dalle Federazioni Nazionali e avrà una colorazione diversa per ogni anno;
- d) Il modello di delega sarà convalidato dalla vidimazione, da parte della Cassa, e avrà un numero progressivo di protocollo creato appositamente
- e) I modelli utili sia per le deleghe che per le disdette, così come quanto predisposto dall'articolo del DL. n° 196/2003 (privacy), sono predisposte dalle OO.SS. e depositate in Cassa Edile, che ne assume il modello per le conformità del caso.
- f) Tali modelli diventano parte integrante del presente accordo.
- g) Le deleghe non più in vigore non potranno essere più presentate da alcuna OO.SS., né potranno essere tantomeno accettate come valide dalla Cassa Edile.
- h) La stampa delle deleghe avverrà a cura delle OO.SS.;
- i) La nuova delega, oltre che firmata dal lavoratore, deve essere controfirmata dall'operatore che ne ha acquisito la sottoscrizione, con firma leggibile e/o individuabile e deve essere convalidata dal Segretario responsabile provinciale.
- j) La convalida del Segretario è obbligatoria sempre, e, quindi, tale obbligo permane anche per le successive presentazioni di deleghe con disdette.
- k) La delega presentata per il semestre di riferimento da una Federazione e acquisita dalla Cassa Edile, che la accredita alla stessa Federazione prescelta dal lavoratore, non può essere disdetta nello stesso semestre, da nessuna altra Organizzazione.
- l) Se un'altra Organizzazione, successivamente alla presentazione da parte della prima Organizzazione, presenta una nuova delega senza disdetta per il medesimo lavoratore, la stessa non può essere accettata, e per avere validità può essere ripresentata solo con allegata la disdetta sottoscritta dal lavoratore stesso;
- m) Nel caso di presentazione da parte di un'altra Organizzazione sindacale di una nuova delega con disdetta di un lavoratore, che ha già depositato delega nel

semestre, la stessa avrà efficacia a partire dal semestre successivo alla data di presentazione della disdetta.

ACCETTAZIONE NUOVE DELEGHE E CONFORMITA' DELLE DISDETTE

La Cassa Edile ha il compito di verificare le deleghe presentate dalle OO.SS.

- in merito alla accertata iscrizione del lavoratore in Cassa Edile (*),
- in merito ad errori di trascrizione dei dati sensibili o di ogni altro dato identificativo del lavoratore,
- in merito ad altre possibili anomalie riscontrate.

Di tali evenienze la Cassa ne darà immediata comunicazione alla Federazione referente.

La Cassa Edile, inoltre, provvederà ad inviare alle singole Federazioni l'elenco delle disdette ricevute da ognuna di esse, riscontrandone eventualmente le eccezioni, esposte in modo formale oppure registrandone il silenzio assenso. (**)

(*) Nel caso in cui il lavoratore è iscritto in Cassa, ma l'impresa da cui dipende non ha cominciato ancora a versare gli accantonamenti, la delega del lavoratore sarà collocata in una sorta di limbo e sarà resa attiva non appena saranno versati i relativi accantonamenti.

(**) Nel caso di un lavoratore iscritto al sindacato A, che nel semestre di riferimento sottoscrive disdetta con nuova delega sia a favore del sindacato B che del sindacato C, si provvederà ad una verifica da parte dei tre Segretari Responsabili provinciali, che non solo per comune buon senso, ma anche per obbligo morale dovranno risolvere l'eventuale contenzioso nel tempo più breve.

DISDETTE SENZA NUOVA DELEGA

Il lavoratore che intende disdire la propria adesione ad una Organizzazione Sindacale, può agire nei seguenti modi:

a) indirizzando direttamente alla Federazione disdettata l'apposito modello da compilare e sottoscrivere. In tal caso, la Federazione interessata deve presentare tale disdetta entro quindici giorni in Cassa Edile assumendosi la responsabilità della mancata presentazione;

b) indirizzando contestualmente raccomandata R.R., sia alla Organizzazione Sindacale di appartenenza che alla Cassa Edile.

L'acquisizione della disdetta è automatica, a far data dalla sua presentazione, e quindi la trattenuta sindacale dovrà essere effettuata sino a tale data.

Non occorrono validazioni da parte delle Federazioni disdettate.

La Cassa Edile deve solo provvedere al riconoscimento del lavoratore, a fornirgli copia dell'atto da lui sottoscritto e a segnalarlo alla Federazione disdettata, che ne prende atto.

La Cassa Edile, pertanto, non potrà comunque operare l'attivazione della disdetta se non prima della comunicazione scritta alla Federazione di appartenenza.

TITOLARIETA' DELLE DELEGHE SOTTOSCRITTE E PRESENTATE IN CASSA EDILE

Le deleghe sottoscritte dai lavoratori a favore di una delle tre Federazioni Sindacali (FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL) debitamente compilate e presentate alla Cassa Edile, sono in deposito presso la Cassa Edile, sotto la diretta responsabilità della medesima, per la loro conservazione.

La titolarità rimane invece alle singole Federazioni così come indicato nella premessa al punto b) del presente accordo.

La titolarità dà diritto alle singole Federazioni, per opportune verifiche interne, di poter richiedere copia delle deleghe originali da esse stesse presentate.

DEPOSITO DELLA FIRMA DEL LAVORATORE IN CASSA EDILE

Al fine di regolamentare nella maniera più opportuna il rapporto tra il lavoratore e la Cassa Edile, quest'ultima dovrà attribuire un numero di codice identificativo al lavoratore stesso e dovrà acquisire la firma autografa di quest'ultimo, provvedendo alla sua conservazione.

Tale procedura si rende necessaria per assicurare la più ampia trasparenza per ogni espressione della volontà del lavoratore, ma costituisce anche un'opportuna garanzia da parte della Cassa Edile su tutta la mole degli atti che essa stessa provvede a fornire a favore dei lavoratori.

Tale acquisizione diviene automatica per i lavoratori nuovi iscritti, ed è posta in graduale conseguimento, in un periodo massimo di quattro anni, per quei lavoratori già iscritti, attraverso la sottoscrizione di apposito modulo così come previsto dall'art. 37 del CCNL.

SEGNALAZIONE ADESIONE

Al fine della compiuta e ribadita trasparenza dell'adesione sindacale di ogni singolo lavoratore, la Cassa Edile provvederà ad evidenziare nella matrice degli assegni inviati ai lavoratori per G.N.F., la sigla della Federazione Sindacale a cui sono destinate le trattenute sindacali.

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO E NORME DI COMPORTAMENTO.

Le organizzazioni sono impegnate a gestire l'acquisizione del consenso in modo corretto e trasparente. Per questo motivo:

- L'operatore dovrà sempre dichiarare al lavoratore la propria appartenenza sindacale.
- Non sono giustificabili né ammissibili forme irregolari di proselitismo tendenti a camuffare l'identità sindacale.
- Tutti gli operatori autorizzati ad attuare il proselitismo dovranno essere dotati di tesserino di riconoscimento del Sindacato di appartenenza, che dovranno preventivamente esibire.
- L'elenco degli operatori autorizzati sarà comunicato da ogni Organizzazione Sindacale alle altre e dovrà costantemente essere aggiornato in virtù delle variazioni che potranno verificarsi.

CONVENZIONE CON LA CASSA EDILE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELEGHE

Auspiciando un uso concordato ed unitario finalizzato al proselitismo rivolto a lavoratori non sindacalizzati, la Cassa Edile renderà disponibili, sotto la conclamata responsabilità del Consigliere di Amministrazione – Segretario Responsabile di ognuna delle Federazioni Sindacali, a non contravvenire ai dettami del D.L. n. 196/2003, gli elenchi di tutti i lavoratori iscritti in Cassa Edile, garantendo per tale importante atto l'espletamento trasparente e contestuale per ognuna delle Organizzazioni, senza per questo riconoscere alcun privilegio per quella Federazione che esprime temporaneamente la Vice Presidenza.

Si riconferma, intanto, quanto previsto dall'accordo nazionale del 23/07/96 riguardante le modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe prevedendo la stipula di apposita convenzione tra le OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Cassa Edile medesima.

Con tale convenzione le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dichiareranno la Cassa Edile manlevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a causa dell'esplicazione del servizio di cui sopra.

ENTRATA IN VIGORE

Tale accordo entra in vigore dalla data del 06/04/2005.

Roma, 06/04/2005